



22 DIC. 2005

REGIONE SICILIANA
Assessorato Agricoltura e Foreste
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
DIPARTIMENTO

Servizio III – Servizi tecnici forestali ed interventi
U.O.B. n° 1 – Interventi e gestione tecnico-amministrativa degli operai forestali

Palermo, li _____

Via della Libertà, 97 – 90143 PALERMO
tel. 091-7906811 fax 091-7906801
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/azforeste

Prot. N. 11750 Pos. _____

Risposta a nota n _____ del _____

Allegati N. _____

OGGETTO: Art. 32 CCNL 2002-2005 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Previdenza complementare.

**Agli Uffici Provinciali
dell’Azienda Regionale FF.DD.
LORO SEDI**

**Alla Direzione della R.N.O. dello Zingaro
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)**

E p.c.



**Alla FLAI – CGIL
Segreteria Regionale
Via Bernabei, 22
PALERMO**

**Alla FAI – CISL
Segreteria Regionale
Via Libertà, 163
PALERMO**

**Alla UILA – UIL
Segreteria Regionale
Via Albanese, 7
PALERMO**

Con il recepimento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, effettuato con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 178 del 05.05.2005, vengono posti in essere tutti gli adempimenti contrattuali in esso contenuti, i quali, si rammenta, hanno efficacia economica solo per l’anno 2005.



Tra questi adempimenti rientrano le forme di previdenza complementare previste dall'art. 32 del medesimo CCNL, al cui contenuto si rimanda, le quali prevedono l'istituzione di una forma pensionistica accessoria, mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato FILCOOP, nonché l'istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa mediante la costituzione del fondo FILCOOP SANITARIO.

Quanto previsto dall'art. 32 del CCNL era già stato oggetto della Dipartimentale n° 853 del 28.02.2003, con la quale si informavano codesti Uffici che lo scrivente Dipartimento non poteva attenersi a quanto prescritto dalla norma contrattuale, stante il mancato recepimento del CCNL 2002/2005, a quella data, da parte dell'Organo di Governo regionale.

Destinatari della forma pensionistica complementare FILCOOP sono tutti gli operai forestali assunti da questo Dipartimento, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, i quali, in caso di adesione al Fondo Pensione, sono tenuti a formulare esplicita richiesta al datore di lavoro.

Secondo l'art. 32 di cui sopra, la contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP, sia da parte del lavoratore aderente e sia dal datore di lavoro, è stabilita nelle seguenti misure:

- 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato.

L'adesione al FILCOOP SANITARIO, invece, è rivolta ai soli operai a tempo indeterminato. In questo caso l'iscrizione al Fondo avviene d'ufficio, salvo comunicazione di recesso da parte del lavoratore che dovrà essere inviata alla Fondazione ENPAIA, ente che attualmente riscuote i contributi dovuti al Fondo.

La contribuzione al FILCOOP SANITARIO è determinata nella misura di € 52,00 ogni anno, di cui il 50% a carico del datore di lavoro e il restante 50% a carico del lavoratore.

Per quanto sopra esposto, si dispone che gli Uffici in indirizzo provvedano ad informare tutti gli operai forestali interessati sulle modalità di fruizione delle forme di previdenza complementare previste dall'art. 32 del CCNL. Ciò al fine di acquisire dagli stessi lavoratori le eventuali comunicazioni di adesione al Fondo Pensione Nazionale FILCOOP o le eventuali rinunce di adesione al FILCOOP SANITARIO.

L'individuazione delle forme più idonee di pubblicità della norma contrattuale fra i lavoratori (impiego degli Agenti Tecnici operanti nei vari Distretti, assemblee di cantiere in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, pubblicazioni di avvisi presso gli Albi Pretori degli U.P.A. e presso i Comuni, e quant'altro) è demandata alla



discrezionalità dei Dirigenti Responsabili degli Uffici periferici, ferma restando la raccomandazione di favorire la più ampia divulgazione possibile e di dare seguito con celerità a quanto disposto con la presente nota.

Le modalità e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle forme di previdenza complementare saranno oggetto di successiva comunicazione da parte dello scrivente Dipartimento.



L'ISPETTORE GENERALE
(Dott. Antonino COLLETTI)

